|  |  |
| --- | --- |
| STATUTO FONDAZIONE ING. M. GAIA  ART. 1  E’ costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione “Ing. Michelangelo Gaia” nato a Moncalvo Monferrato il 19 luglio 1888 e deceduto in Brescia il 23 gennaio 1953.  ART. 2  La sede della Fondazione è in Brescia, Piazza Loggia 1, presso la sede ivi del Comune di Brescia | STATUTO FONDAZIONE ING. M. GAIA  ART. 1  E’ costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione “Ing. Michelangelo Gaia” nato a Moncalvo Monferrato il 19 luglio 1888 e deceduto in Brescia il 23 gennaio 1953.  ART. 2  La sede della Fondazione è in Brescia, Piazza Loggia 1, presso la sede ivi del Comune di Brescia |
| ART. 3  La Fondazione è costituita in ossequio e in esecuzione delle ultime volontà della defunta Giulia Casabella vedova Gaia, nata a Torino il 18 agosto 1890 e deceduta in Brescia il 4 novembre 1968, manifestata nel suo testamento olografo pubblicato con verbale a rogito dr. Giovanni Averoldi Notaio in Brescia di data 2 dicembre 1968 n.ri 25390/10522 di suo Repertorio, registrato a Brescia il 6 dicembre 1968 al n. 7015 Mod. 71 Pubblici e trascritto a Brescia addì 7 dicembre 1968 alle formalità n.ri 20667/14022.  ART. 4  Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili descritti nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante. Immobili questi inalienabili.  Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.  La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.  Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione mel modo che riterrà più sicuro e redditizio.  ART. 5  Scopo della Fondazione è l’erogazione di due borse di studio all’anno di pari importo da concedersi fino al compimento degli studi universitari ad uno studente nato nel Comune di Brescia ed ad uno studente nato nel Comune di Moncalvo Monferrato, una per ciascuno di essi e purché tali studenti siano di condizioni economiche disagiate e si siano particolarmente distinti nel conseguimento del diploma di maturità (classica o scientifica) o di abilitazione (tecnica o magistrale).  ART. 6  La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di sei membri e cioè:   * Dal Sindaco pro tempore del Comune di Brescia; * Dal Provveditore agli studi pro tempore della Provincia di Brescia; * Dal Preside pro tempore dell’Istituto Magistrale “Veronica Gambara” in Brescia, via Gambara 3 * Dal Sindaco pro tempore del Comune di Moncalvo Monferrato * Dal Provveditore agli studi pro tempore della Provincia di Asti; * Dal Preside pro tempore della Scuola Media “G. Capelio” in Moncalvo Monferrato, via Testa Fochi   ART. 7  Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato.  La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto al Sindaco del Comune sede della Fondazione.  Al Presidente spettano la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.  Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle sue entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rendite annuali da bilancio fra le due borse di studio che costituiscono lo scopo della Fondazione.  Il Consiglio di Amministrazione deve approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo.  Le adunanze del consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta a votazione palese.  ART. 8  Il Consiglio di amministrazione pubblicherà entro il mese di settembre di ogni anno il bando del concorso all’albo dei due Comuni interessati, con la precisazione dell’importo di ciascuna borsa.  ART. 9  L’assegnazione dell’una e dell’altra borsa di studio potrà essere deliberata da apposita commissione costituita dai tre membri del Consiglio di Amministrazione dell’una e dell’altra Provincia.  La commissione così costituita di ciascuna Provincia, si riunirà entro il 20 ottobre dello stesso anno in cui è indetto il concorso per deliberare sulle domande presentate per l’assegnazione delle rispettive borse.  Essa formerà una graduatoria e proclamerà il vincitore dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed avviso a tutti i concorrenti con deliberazione affissa entro il 31 ottobre seguente all’albo del rispettivo Municipio.  Le deliberazioni della commissione prese a maggioranza assoluta dovranno risultare da verbale scritto e sono definitive ed inappellabili.  ART. 10  Il concorrente deve soddisfare i seguenti requisiti:  1) di avere conseguito il diploma di maturità o di abilitazione nella prima sessione di esami presso un Istituto Statale;  2) di avere conseguito il diploma con una votazione media non inferiore ai sette decimi;  3) di essere nato nel Comune di Brescia o nel Comune di Moncalvo Monferrato;  4) di essere cittadino italiano a tutti gli effetti;  5) di essere di buona condotta morale e civile;  6) dichiarare di volersi iscrivere o dimostrare di essere già iscritto ad una Università Statale della Repubblica Italiana;  7) essere in condizioni economiche disagiate.  ART. 11  La borsa di studio è concessa all’uno ed all’altro studente fino al compimento degli studi universitari e sarà pagata solo in seguito alla prova da fornirsi dal titolare di essere realmente iscritto presso una Università Statale Italiana.  Il pagamento delle borse sarà fatto ratealmente secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.  Non è ammessa interruzione di tempo nei vari corsi annuali dell’Università e tra questi e il conseguimento della laurea.  Non è ammesso che lo studente vincitore della borsa rimandi da un anno al successivo gli esami dell’anno in corso oppure rimandi gli esami e la discussione della tesi di laurea dopo l’ultimo anno.  Tuttavia, ove ciò accada per causa di malattia, di forza maggiore od altre, estranee alla sua volontà, il titolare della borsa può presentare un esposto documentato circa le cause della interruzione e del mancato esame.  Il Consiglio di amministrazione in tal caso si pronuncerà sul ricorso dichiarando la decadenza o la continuazione della rimanente parte della borsa.  ART. 12  Nel caso in cui il vincitore del concorso non dia la prova entro il mese dalla comunicazione della concessione della borsa, di essersi realmente iscritto all’Università, egli decade dalla borsa, la quale sarà nuovamente messa a concorso.  Si verificherà pure la decadenza nel caso in cui il titolare della borsa non abbia nell’anno sostenuto con esito favorevole gli esami del corso, salvo che egli giustifichi la mancata presentazione agli esami, ai sensi dell’articolo precedente.  ART. 13  Ove il Consiglio di amministrazione in base ai criteri specificati negli articoli precedenti non ritenga alcun aspirante meritevole di assegnazione oppure dichiari la decadenza del titolare della borsa, le somme relative compresi i frutti eventualmente maturati o maturandi, concorreranno all’incremento delle borse successive non potendo in nessun modo essere destinate ad altro scopo.  ART. 14  Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia. | ART. 3  La Fondazione è costituita in ossequio e in esecuzione delle ultime volontà della defunta Giulia Casabella vedova Gaia, nata a Torino il 18 agosto 1890 e deceduta in Brescia il 4 novembre 1968, manifestata nel suo testamento olografo pubblicato con verbale a rogito dr. Giovanni Averoldi Notaio in Brescia di data 2 dicembre 1968 n.ri 25390/10522 di suo Repertorio, registrato a Brescia il 6 dicembre 1968 al n. 7015 Mod. 71 Pubblici e trascritto a Brescia addì 7 dicembre 1968 alle formalità n.ri 20667/14022.  ART. 4  Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ~~immobili descritti nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante. Immobili questi inalienabili~~. **mobili (fondo monetario) disponibili per lo scopo della Fondazione.**  Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.  La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con ~~le rendite del suo patrimonio~~. **l’utilizzo graduale dei beni mobili a disposizione.**  Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.  **La Fondazione al cessare delle risorse a disposizione per la realizzazione del suo scopo, verrà posta in liquidazione per il successivo scioglimento.**  ART. 5  Scopo della Fondazione è l’erogazione di due borse di studio all’anno di pari importo da concedersi fino al compimento degli studi universitari ad uno studente nato **o residente** nel Comune di Brescia ed ad uno studente nato **o residente** nel Comune di Moncalvo Monferrato, una per ciascuno di essi e purché tali studenti siano di condizioni economiche disagiate e si siano particolarmente distinti nel conseguimento del diploma di maturità ~~(classica o scientifica) o di abilitazione (tecnica o magistrale)~~.  ART. 6  La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di sei membri e cioè:   * Dal Sindaco pro tempore del Comune di Brescia; * Dal Provveditore agli studi pro tempore della Provincia di Brescia; * Dal Preside pro tempore ~~dell’Istituto Magistrale~~ **del Liceo** “Veronica Gambara” in Brescia, via Gambara 3 * Dal Sindaco pro tempore del Comune di Moncalvo Monferrato * Dal Provveditore agli studi pro tempore della Provincia di Asti; * Dal Preside pro tempore ~~della Scuola Media “G. Capelio” in Moncalvo Monferrato, via Testa Fochi~~ **dell’Istituto Comprensivo di Moncalvo Monferrato**   ART. 7  Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato.  La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto al Sindaco del Comune sede della Fondazione.  Al Presidente spettano la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.  Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle sue entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rendite annuali da bilancio fra le due borse di studio che costituiscono lo scopo della Fondazione.  Il Consiglio di Amministrazione deve approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo.  Le adunanze del **C**onsiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta a votazione palese.    ART. 8  Il Consiglio di **A**mministrazione ~~pubblicherà~~ **pubblicizzerà** entro il mese di settembre di ogni anno il bando del concorso **alle borse di studio** ~~all’albo dei due Comuni interessati~~, con la precisazione dell’importo di ciascuna borsa.  ART. 9  L’assegnazione dell’una e dell’altra borsa di studio potrà essere deliberata da**l** ~~apposita commissione costituita dai tre membri del~~ Consiglio di Amministrazione ~~dell’una e dell’altra Provincia.~~  ~~La commissione così costituita di ciascuna Provincia,~~ ~~si riunirà entro il 20 ottobre del~~lo stesso anno in cui è indetto il concorso ~~per deliberare sulle domande presentate per l’assegnazione delle rispettive borse~~.  Ess**o** formerà una graduatoria e proclamerà il vincitore dandone comunicazione scritta ~~al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed avviso~~ a tutti i concorrenti ~~con deliberazione affissa entro il 31 ottobre seguente all’albo del rispettivo Municipio.~~  ~~Le deliberazioni della commissione prese a maggioranza assoluta dovranno risultare da verbale scritto e sono definitive ed inappellabili~~.  ART. 10  Il concorrente deve soddisfare i seguenti requisiti:  1) di avere conseguito il diploma di maturità o di abilitazione nella prima sessione di esami presso un Istituto Statale;  2) di avere conseguito il diploma con una votazione media non inferiore ai sette decimi;  3) di essere nato **o residente** nel Comune di Brescia o nel Comune di Moncalvo Monferrato;  4) di essere cittadino italiano a tutti gli effetti;  5) di essere di buona condotta morale e civile;  6) dichiarare di volersi iscrivere o dimostrare di essere già iscritto ad una Università Statale della Repubblica Italiana;  7) essere in condizioni economiche disagiate.  ART. 11  La borsa di studio è concessa all’uno ed all’altro studente fino al compimento degli studi universitari e sarà pagata solo in seguito alla prova da fornirsi dal titolare di essere realmente iscritto presso una Università Statale Italiana.  Il pagamento delle borse sarà fatto ratealmente secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.  Non è ammessa interruzione di tempo nei vari corsi annuali dell’Università e tra questi e il conseguimento della laurea.  Non è ammesso che lo studente vincitore della borsa rimandi da un anno al successivo gli esami dell’anno in corso oppure rimandi gli esami e la discussione della tesi di laurea dopo l’ultimo anno.  Tuttavia, ove ciò accada per causa di malattia, di forza maggiore od altre, estranee alla sua volontà, il titolare della borsa può presentare un esposto documentato circa le cause della interruzione e del mancato esame.  Il Consiglio di **A**mministrazione in tal caso si pronuncerà sul ricorso dichiarando la decadenza o la continuazione della rimanente parte della borsa.  ART. 12  Nel caso in cui il vincitore del concorso non dia la prova entro il mese dalla comunicazione della concessione della borsa, di essersi realmente iscritto all’Università, egli decade dalla borsa, la quale sarà nuovamente messa a concorso.  Si verificherà pure la decadenza nel caso in cui il titolare della borsa non abbia nell’anno sostenuto con esito favorevole gli esami del corso, salvo che egli giustifichi la mancata presentazione agli esami, ai sensi dell’articolo precedente.  ART. 13  Ove il Consiglio di **A**mministrazione in base ai criteri specificati negli articoli precedenti non ritenga alcun aspirante meritevole di assegnazione oppure dichiari la decadenza del titolare della borsa, le somme relative compresi i frutti eventualmente maturati o maturandi, concorreranno all’incremento delle borse successive non potendo in nessun modo essere destinate ad altro scopo.  ART. 14  Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia. |